

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

(Importi in vigore dal 25 giugno 2014 per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito con modif. con legge 11.8.2014, n. 114)

Valore/tipo controversia	Procedimenti di competenza funzionale della Corte di Appello	Appello	provvedimenti cautelari in corso di causa: versamento del 50% del contributo
Fino a 1.100 euro	43,00	64,50	32,25
Tra 1.100 e 5.200 euro	98,00	147,00	73,50
Tra 5.200 e 26.000 euro	237,00	355,50	177,75
Tra 26.000 e 52.000 euro (o indeterminabile)	518,00	777,00	388,50
Tra 52.000 e 260.000 euro	759,00	1.138,50	569,25
Tra 260.000 e 520.000 euro	1.214,00	1.821,00	910,50
Oltre 520.000 euro	1.686,00	2.529,00	1.264,50
Separazioni		147,00	
Divorzio contenzioso		147,00	
Reclami ex art. 373 c.p.c.		98,00	
Cause di opposizione al fallimento (art. 18 L. F.)		147,00	

PER I PROCESSI IN CUI MANCA LA DICHIARAZIONE DEL VALORE IL CONTRIBUTO DOVUTO È QUELLO DELLO SCAGLIONE PIÙ ALTO.

Nel caso di presentazione di istanza ai sensi dell'art. 351 comma 2, c.p.c., separatamente all'atto di appello, sarà dovuto un ulteriore **autonomo contributo unificato pari a € 98,00** (art. 9 co. 1 D.P.R. 115/2002).

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E' DOVUTA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE FORFETTARIA UNA MARCA DA € 27.00.

Tale anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002 non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (nonché per i procedimenti di separazione e divorzio).

Attenzione:

Ove il difensore nell'atto introduttivo del giudizio:

- non indichi il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata** e il proprio **numero di fax** ai sensi degli artt. 125, co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, D.Lgs. n. 546/1992;
- ovvero qualora la parte ometta di indicare il **codice fiscale**;

il C.U. è aumentato della metà.

Si evidenzia che, relativamente alle **Domande Riconvenzionali e agli Appelli Incidentali**, l'Art. 14 co. 3 TU Spese di Giustizia nella nuova riformulazione recita quanto segue: "*La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando **modificano la domanda** o propongono **domanda riconvenzionale** o formulano **chiamata in causa** o svolgono **intervento autonomo**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al **contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta*" (Vedi dichiarazione per contributo unificato).